Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

LA DIRETTRICE GENERALE

Disposizioni in materia di interruzione delle attività di pesca del Gambero rosso mediterraneo (*Aristaemorpha foliacea ARS*) e Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus ARA*) nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 - Annualità 2026

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";
VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;
VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
VISTO il decreto ministeriale n°16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
VISTO il decreto ministeriale del 16 febbraio 2017 recante "Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente alle procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale.";
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n.178, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74";
VISTA la Direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, emanata con D.M. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la C.d.C. il 13/02/2026 al n. 170;
VISTA la Direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrato dall'UCB al n. 141, in data 02 marzo 2026, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata Direttiva ministeriale n. 33234 del 23/01/2026;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Romito Graziella l'incarico di Direttrice Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 3 febbraio 2026;
VISTO il Decreto direttoriale dell'8 ottobre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Roberto Nepomuceno l'incarico di Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 850 del 19 ottobre 2024 e dalla Corte dei Conti al n. 1522 del 29 ottobre 2024;
VISTA la direttiva direttoriale della Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, emanata con D.D. n. 114778 del 9 marzo 2026 registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 10 marzo 2026 al n. 170;
VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;
VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;
VISTO il decreto ministeriale n. 9260946 del 22 ottobre 2020 recante "Rimodulazione delle possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale";
VISTO il regolamento (UE) n. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
VISTO il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;
VISTO il regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;
VISTO in particolare l'allegato VI del predetto regolamento che individua le possibilità di pesca per

i pescherecci dell'unione nell'ambito della gestione degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);
VISTE le tabelle 2.b e 2.c del predetto allegato VI che individuano le possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo;
VISTO il decreto ministeriale numero decreto 239451 del 19 maggio 2026 relativo alle "Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca ai sensi del Regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici– Annualità 2026";
VISTO, in particolare, l'articolo 8 comma 6 del Decreto Ministeriale 19 maggio 2026 numero 239451 che stabilisce al quinto alinea che con successivo decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si provvede ad emanare ulteriori misure di contenimento dello sforzo di pesca nonché a stabilire periodi di fermo aggiuntivi ovvero ad emanare ulteriori misure di contenimento dello sforzo di pesca, provvedendo, ove necessario, anche alla chiusura delle attività di pesca;
VISTA la raccomandazione CGPM/48/2025/2 relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della GGPM), che ha modificato la CGPM/45/2022/4;
VISTA la raccomandazione CGPM/48/2025/9, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/5;
VISTO il decreto direttoriale n. 306198 del 25 giugno 2026 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15 e 16);
VISTO il decreto direttoriale n. 306220 del 25 giugno 2026 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);
VISTE le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";
VISTO il D.D. n. 0314084 pubblicato il 30/06/2026 recante Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria continuativa per la pesca dei gamberi di profondità operanti nel Canale di Sicilia - GSA 12, 13, 14, 15 e 16 - Annualità 2026;
VISTO il D.D. n. 0322506 del 03/07/2026 recante Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria continuativa per la pesca dei gamberi di profondità operanti nel Canale di Sicilia - GSA 12, 13, 14, 15 e 16. Annualità 2026 – errata corrige;

Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

VISTO il D.D. n.0433153 del 03 settembre 2026 recante "Disposizioni in materia di interruzione temporanea continuativa aggiuntiva per la pesca dei gamberi di profondità operanti nel Canale di Sicilia – GSA 12, 13, 14, 15, 16. Annualità 2026";
TENUTO CONTO che dal monitoraggio sull'utilizzo delle possibilità di pesca assegnate all'Italia nel 2026 del Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15, 16) è emerso il raggiungimento di un livello di cattura di gambero rosso (*Aristaemorpha foliacea)* di cui alla tabella 2.c. dell'allegato VI del regolamento UE 2026/266, prossimo alla quota assegnata all'Italia per le GSA 12,13,14,15,16;
TENUTO CONTO che è ancora disponibile parte della quota di riserva per le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola di cui all'articolo unico comma 2 del D.D. 306220 del 25 giugno 2026 e che pertanto è possibile mantenere aperta la cattura accessoria fino ad esaurimento della quota;
CONSIDERATO che il gambero rosso (*Aristaemorpha foliacea)* e il gambero viola (*Aristeus antennatus*) condividono le medesime aree batimetriche di pesca e sono catturati congiuntamente con i medesimi attrezzi da traino, per cui non è possibile esercitare la pesca bersaglio del gambero viola senza incorrere in catture di gambero rosso;
TENUTO CONTO, pertanto che risulta opportuno adottare una misura che garantisca il rispetto delle possibilità di pesca assegnate all'Italia attraverso una interruzione temporanea aggiuntiva della pesca al gambero rosso e gambero viola fino alla fine del 2026;
CONSIDERATO che l'attuazione della richiamata interruzione temporanea aggiuntiva determina conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale e reddituale, soprattutto nei confronti degli equipaggi interessati, che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Interruzione obbligatoria continuativa nelle GSA 12,13,14,15 e16 della pesca al gambero rosso e gambero viola)

1. Per le unità da pesca iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi delle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 e che operano, all'interno di queste acque, la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*, Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*), si dispone l'interruzione obbligatoria continuativa delle attività di pesca del Gambero rosso e del Gambero viola dalle ore 24 del 15 novembre 2026 al 31 dicembre 2026, all'interno delle medesime GSA.
2. Durante il periodo di interruzione di cui al comma 1, nelle acque delle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*, Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*) anche alle unità provenienti da altri compartimenti marittimi di altre GSA.
3. Durante il periodo di interruzione di cui al comma 1, nei porti dei Compartimenti marittimi delle

GSA 12, 13, 14, 15 e 16 sono consentite le operazioni di sbarco dei gamberi di profondità pescati in data antecedente al 15 novembre 2026 ovvero in GSA diverse dalla 12, 13, 14, 15 e 16 e rilevati attraverso il giornale di pesca elettronico log book.

4. Con nota della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'acquacoltura la data di inizio dell'interruzione temporanea del 15 novembre 2026 di cui al comma 1 del presente articolo può essere anticipata ovvero posticipata sulla base dell'andamento delle catture di Gambero rosso e di Gambero viola.
5. Le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola di cui all'articolo unico comma 2 del D.D. 306220 del 25 giugno 2026 sono ammesse fino ad esaurimento della quota. La chiusura della cattura accessoria del gambero viola (ARA) e del gambero rosso (ARS) sarà disposta con nota della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'acquacoltura.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione, pubblicato sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e divulgato mediante affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.

La Direttrice Generale
Graziella Romito
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

GRAZIELLA
ROMITO
MASAF
09.11.2026
09:52:56
GMT+01:00

Il Dirigente Pemac III
Roberto Nepomuceno
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

ROBERTO
NEPOMUCENO
09.11.2026
10:13:09
GMT+01:00